

Ordinanza del DFI sulla pesatura degli animali macellati (OPeA)¹

del 3 marzo 1995 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)²,

visto l'articolo 43 dell'ordinanza del 23 novembre 2005³ concernente la macellazione e il controllo delle carni,⁴

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1 Campo d'applicazione generale

La presente ordinanza disciplina l'apprestamento e la determinazione del peso di macellazione degli animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina.

Art. 2 Campo d'applicazione particolare

¹ Il peso di macellazione degli animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina deve essere determinato in base alle disposizioni della presente ordinanza, sempreché i contraenti della compravendita non abbiano precedentemente convenuto deroghe per scritto.

² Le presenti disposizioni non sono applicabili alla pesatura delle carcasse di animali malati o infortunati che hanno dovuto essere abbattuti fuori da un macello.

Sezione 2: Momento della pesatura

Art. 3

¹ Chiunque effettui la macellazione di animali deve pesare o far pesare la carcassa al più tardi 60 minuti dopo lo stordimento. Non sono ammesse deduzioni di peso.

RU **1995** 1739

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5511).

² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2013.

³ RS **817.190**

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5511).

² Per gli strumenti di misurazione che sono utilizzati per determinare il peso si applicano l'ordinanza del 15 febbraio 2006⁵ sugli strumenti di misurazione e le corrispondenti disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.⁶

Sezione 3: Preparazione della carcassa per la pesatura

Art. 4 Carcasse di animali delle specie bovina ed equina

Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse degli animali delle specie bovina ed equina le seguenti parti:

- a.⁷ la testa, senza carne del collo, recisa fra la nuca e la prima vertebra cervicale; la vena giugulare con i tessuti adiposi annessi senza la muscolatura; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura; i linfonodi cervicali anteriori profondi (*Lnn. cervicales profundi craniales*) e i linfonodi retrofaringei laterali (*Lnn. retropharyngei laterales*); per gli animali della specie equina inoltre il grasso della criniera;
- b. i piedi, alla prima articolazione sopra l'osso dello stinco (*os metacarpalee os metatarsale*);
- c. la pelle, senza carne e senza grasso;
- d.⁸ gli organi della cavità toracica, addominale e pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale) nonché i reni con il rispettivo grasso; i depositi di grasso sulla parete addominale interna non devono essere asportati prima della pesatura;
- e. i grossi vasi sanguigni lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e addominale, nonché il diaframma all'attacco delle costole;
- f. il mesentere (*mesogastrium e mesenterium*) con il grasso annesso e i linfonodi dell'intestino;
- g. la laringe (*larynx*) con i muscoli annessi, la trachea, la faringe (*pharynx*), l'esofago e, se presente, il timo (animella);
- h. il midollo spinale;
- i. gli organi urinari e gli organi genitali nonché il grasso dei testicoli;
- k. la mammella e il grasso della mammella;
- l. la coda compreso il tasto della coda (muscolo coccigeo laterale, *musculus coccygicus lateralis*), recisa tra l'osso sacro e la prima vertebra coccigea;

⁵ RS 941.210

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5511).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5511).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5511).

- m.⁹ la cartilagine xifoidea;
- n.¹⁰ i depositi di grasso annessi all'anca.

Art. 5 Carcasse di animali delle specie ovina e caprina

Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse degli animali delle specie ovina e caprina le seguenti parti:

- a.¹¹ la testa, senza carne del collo, recisa fra la nuca e la prima vertebra cervicale; nel caso di agnelli e capretti la vena giugulare con un taglio parallelo all'asse del collo; nel caso di ovini e caprini la vena giugulare con i tessuti adiposi annessi senza la muscolatura; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura; i linfonodi cervicali anteriori profondi (*Lnn. cervicales profundae craniales*) e i linfonodi retrofaringei laterali (*Lnn. retropharyngei laterales*);
- b. i piedi alla prima articolazione sopra l'osso dello stinco (*os metacarpalee os metatarsale*);
- c. la pelle, senza carne e senza grasso;
- d. gli organi della cavità toracica, addominale e pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale), nonché i reni con il rispettivo grasso;
- e. i grossi vasi sanguigni lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e addominale, nonché il diaframma all'attacco delle costole;
- f. la laringe (*larynx*) con i muscoli annessi, le amigdale (anello linfatico della faringe), la trachea, la faringe (*pharynx*), l'esofago;
- g. il midollo spinale se è stato aperto il canale spinale;
- h. gli organi urinari e gli organi genitali;
- i. la mammella e il grasso della mammella.
- k. la coda.

Art. 6 Carcasse di animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adulti¹²

¹ Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse degli animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adulti, le seguenti parti:¹³

⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 23 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5511).

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 23 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5511).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5511).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5511).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5511).

- a.¹⁴ gli unghioni;
- b. gli organi della cavità toracica, addominale e pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità addominale (grasso perineale), nonché i reni con il rispettivo grasso e il grasso addominale (sugna);
- c. i grossi vasi sanguigni lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e addominale, nonché il diaframma all'attacco delle costole;
- d.¹⁵ gli occhi, le palpebre, i condotti uditivi esterni, la laringe (*larynx*) con i muscoli annessi, le amigdale (anello linfatico della faringe), la trachea, la faringe (*pharynx*), i linfonodi cervicali superficiali ventrali (*Lnn. cervicales superficiales ventrales*); l'esofago; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura;
- e. il midollo spinale se è stato aperto il canale spinale;
- f. gli organi urinari e gli organi genitali;
- g. ...¹⁶

² I produttori e i trasformatori di carni possono concordare supplementi di peso uniformi se, per motivi di tecnica di macellazione, la lingua e il cervello sono asportati prima della pesatura e non sono pesati insieme alla carcassa.¹⁷

Art. 6a¹⁸ Carcasse di scrofe madri e verri adulti

¹ Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse di scrofe e verri adulti le seguenti parti:

- a. la testa, senza carne del collo, recisa fra la nuca e la prima vertebra cervicale;
- b. i piedi della prima articolazione sopra l'osso dello stinco (*os metacarpale* e *os metatarsale*);
- c. gli organi della cavità toracica, addominale e pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale) nonché i reni con il rispettivo grasso e il grasso addominale;
- d. i grossi vasi sanguigni lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e addominale nonché il diaframma all'attacco delle costole;
- e. il midollo spinale;
- f. gli organi urinari e gli organi genitali;
- g. nelle scrofe madri, le mammelle.

² Se le scrofe madri sono scuoiate, i produttori e i trasformatori di carni possono concordare supplementi di peso uniformi.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5511).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5511).

¹⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 23 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5511).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5511).

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5511).

Art. 7¹⁹ Controllo delle carni e asportazione di parti di carcassa

¹ Le carcasse e le parti di carcassa soggette a controllo devono essere presentate al controllo delle carni conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza del 23 novembre 2005²⁰ concernente l'igiene nella macellazione.

² L'asportazione delle parti secondo gli articoli 4–6a deve essere effettuata al termine del controllo delle carni.

³ Prima della pesatura devono essere asportate da ogni carcassa tutte le parti dichiarate non atte al consumo al momento del controllo delle carni.

Art. 8 Divieto di asportare altre parti

¹ Prima della pesatura non è lecito asportare dalle carcasse parti diverse da quelle menzionate negli articoli 4–7.

² ...²¹

Art. 9 Determinazione del peso di macellazione

Il peso di macellazione viene determinato dal macello o da una persona designata dal Cantone o dal Comune.

Sezione 4: Disposizioni finali**Art. 10** Esecuzione

¹ L'esecuzione della presente ordinanza spetta ai Cantoni.

² Essi possono affidare il controllo dell'apprestamento e della determinazione del peso di macellazione ad autorità indipendenti dal controllo delle derrate alimentari o a organizzazioni private.²²

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1995.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010 5511**).

²⁰ RS **817.190.1**

²¹ Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010 5511**).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010 5511**).

